GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDI 23 LUGLIO — NUM. 174

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 20 giugno 1889:

A commendatore:

De Luca cav. Roberto, capitano di vascello, collocato a riposo.

A cavaliere:

Leoncini Tismene, ufficiale di porto di 1ª classe, collocato a riposo.

Melber Angelo, commissario di 1ª classe nella R. Marina.

Con decreto del 30 giugno 1889:

A cavaliere:

Battifora Martino, capo tecnico di 1ª classe nella R. Marina, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreto del 20 giugno 1889:

A cavaliere:

Mazzolini Annibale, capo uffizio delle Poste, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreto del 20 giugno 1889:

A cavaliere:

De Gregorio marchese Paolo, segretario di Legazione di 2ª classe.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 20 giugno 1889:

A commendatore:

Nani cav. Tommaso, ispettore superiore di 1ª classe nell'Amministrazione delle gabelle, collocato a riposo per età avanzata ed anzianità di servizio.

Con decreti del 30 giugno 1889:

A cavaliere:

Festa Gaetano, agente delle Imposte dirette di 2ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Tardivello Gaspare, magazziniere di Depositi di sali e tabacchi, collocato a riposo per anzianità di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6157** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico composta di 107 articoli, del complessivo valore di stima di L. 6658,98;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni mentre torna utile all'erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire seimilaseicentocinquantotto e cent. novantotto (6658,98);

L'alienazione si farà colle norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1. Atto in data 13 gennaio 1889, stipulato nell'ufficio della R. Pretura di Ales (Cagliari), portante vendita al signor Serra Antonio fu Giuseppe, di due fondi urbani posti in comune di Assolo, il 1° alla via Muntomargin ed il 2° alla via Is Pistis, descritti in catasto ai numeri di mappa 2274, parte ciascuno, per il complessivo prezzo di lire trenta L. (30).

2. Atto in data 4 febbraio 1889, stipulato nell'ufficio del registro di Cassino (Caserta), portante vendita al signor Giuseppone Giacomo fu Gaetano, di un fondo urbano sito in Cassino al vicolo degli Ebrei, civico n. 14, descritto in catasto all'art. 323 ed al numero di mappa 237, sub. 3, per il prezzo di lire quarantuna e centesimi nove (L. 41,09).

3. Atto in data 17 dicembre 1888, stipulato nell'ufficio del registro di S. Valentino (Chieti), portante vendita al sig. Arditi Vincenzo di Antonio, di un fondo urbano posto in comune di Manoppello al Rione S. Giovanni, descritto in catasto all'art. 122, per il prezzo di lire quaranta (L. 40).

4. Atto in data 17 dicembre 1888, stipulato nell'ufficio del registro di Aulla (Massa Carrara), portante retrocessione ai sigg. Castellini Felice fu Luigi e Zampini Giovanni d'Ignazio, di un fondo rustico posto in comune di Podenzana, denominato Borello, descritto in catasto di Podenzana a pagina 858, del registro terreni, del reddito di sc. 0.67,2, per il prezzo di lire ventitre e centesimi ottantotto (23,88).

5. Atto in data 15 dicembre 1888, stipulato nell'ufficio del registro di Massa, portante retrocessione al capitolo della Cattedrale di Massa, rappresentato dai sigg. Del Frate Don Giovanni, e Luciani Don Gaetano, deputati del capitolo medesimo, di un fondo rustico posto in comune di Massa, descritto in catasto alla mappa di Turano col N. 4741, del reddito di L. 14,25, per il prezzo di lire nove e centesimi 10 (L. 9,10).

6. Atto in data 17 marzo 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo) portante retrocessione:

a) al sig. Abbate Salvatore fu Giuseppe di un fondo rustico posto in comune di Partinico, descritto in catasto all'art. 9547, sez. P. N. 1566 p., 1567 p., 1596 p. e 1784, (già all'art. 4600), per lire sedici e centesimi venti (L. 16,20;

b) al sig. Abbate Lo Jacono Giuseppe fu Giuseppe, di un fondo rustico posto in comune suddetto descritto in catasto all'art. 12246 sez. P. N. 1566 p. 1567 p. 1568 p. 1596 p. (già all'art. 4600), per lire tredici e centesimi settandue (L. 13,72);

c) alla signora Abbate Rosa fu Salvatore moglie di Purpura Giovanni, di un fondo rustico posto in comune medesimo, descritto in catasto all'art. 9588, sezione P. N. 1566 p. 1567 p., 1568 p. e 1596 (già all'art. 4600) per lire tredici e centesimi sessantuno, il tutto per il complessivo prezzo di lire quarantatre e centesimi sessantatre (L.43,63).

7. Atto in data 28 luglio 1888, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo), portante retrocessione ai sigg. Purpura Giuseppe di Pietro e Pecoraro Marianna di Giacomo, di due fondi rustici posti in comune di Partinico, descritti in catasto il 1° all'art. 12495, sez. P. N. 1243, 1244, 1256 p. 1257 p., 1258 p., 1259 p., al 1264 p. (già all'art. 3819) il 2° all'art. 12935 sez. P N. 1256 al 1264 parte (già all'art. 12495), per il complessivo prezzo di lire sessanta e centesimi cinquantacinque (L. 60,55).

8. Atto in data 28 novembre 1888, stipulato nell'ufficio del registro di Cefalù (Palermo) portante retrocessione alla signora Cirincione Giuseppina di Giacomo, autorizzata dal proprio marito sig. Cassata Salvatore di Giuseppe, di un fondo urbano sito in comune di Lascari alla via del Corso, civico N. 90, descritto in catasto all'art. 36 del registro fabbricati, del reddito di L. 25,30, per il prezzo di lire undici e centesimi sessanta (L. 11,60.

9. Atto in data 1° aprile 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo), portante le seguenti retrocessioni:

a) al sig. La Fata Antonino fu Pietro, di un fondo rustico posto in comune di Partinico, in contrada Falcaneria del Bosco, descritto in catasto all'art. 11017, sez. F. N. 207, (già all'art. 2503), per il prezzo di L. 12,05;

b) alla sigª. Ferro Rosalia di Gioacchino, rappresentata dal proprio marito Galati Salvatore, di un fondo rustico posto in comune suddetto in contrada Valguarnera, descritto in catasto all'art. 14817, sez. F. N. 155 (già all'art. 2503), per il prezzo di L. 14,47;

c) al sig. Di Trapani Francesco di Salvatore, di un fondo rustico, posto in comune medesimo, contrada Valguarnera, descritto in catasto all'art. 12300, sez. F. N. 181, (già all'art. 2503) per il prezzo di L. 6,29;

d) al sig. Di Trapani Salvatore fu Lorenzo, di un fondo rustico posto nell'istesso comune, contrada Falconeria del Bosco, descritto, in catasto all'art. 8325 sez. G. N. 106, (già all'art. 2503), per il prezzo di L. 6,25;

e) al sig. Zangara Leonardo fu Pietro, di un fondo rustico posto in comune suddetto, contrada Tambè, descritto in catasto all'art. 2686, sez. M. N. 2328 (già all'art. 2503), per il prezzo di L. 96,57; e così il tutto per la complessiva somma di lire centotrentacinque e centesimi sessantatre (L. 135,63).

10. Atto in data 2 agosto 1887, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo) portante retrocessione alla sigª Mancuso Marianna fu Salvatore, coll'intervento del sig. Ricciardi Giovanni nella qualità di creditore ipotecario, di una casa sita in Partinico alla via Di Benedetto civico n. 11, descritta in catasto all'art. 1865, per il prezzo di lire cinquantanove e centesimi ottantotto (L. 59,88).

11. Atto in data 8 giugno 1886, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo), portante retrocessione al sig. Riccobono Gaspare fu Filippo, di un fondo rustico posto in comune di Montelepre, descritto in catasto all'art. 808, sez. S. N. 1844, e 1845 (già all'art. 5798) per il prezzo di lire trentanove e centesimi settantatre (L. 39,73).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1889.

UMBERTO.

SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª).*

(Articoli n. 107 pel prezzo d'estimo di lire 6658 98).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Bergamo	Bondione	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 2065, 2306, 1323, 1263, 2616, 37, 48, 2397 e 2398, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giudici Dom.	19	39	»	»	231 09
2	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 2047, 2055 pervenuti al Demanio come al n. 1 da Semperboni Elia . .	2	21	»	»	6 99
3	Cagliari	Siapiccia	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 190 e 191, fraz. E, pervenuti al Demanio come al n. 1, da Deidda Vittoria . .	»	94	»	»	39 93
4	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1098, fraz. K, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Murru Francesco .	»	21	»	»	2 45
5	Id.	Id.	Casa rurale sita in via Arrago S. Argiolas descritta in catasto al n. di mappa 1683 fraz. M, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Mura Caterina.	»	03	»	»	3 38
6	Id.	Id.	Casa sita in via Maistu Andria, descritta in catasto ai nn. di mappa 1632|1633 fraz. M, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Deriu Francesco	»	»	»	»	23 99
7	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1020 fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Piras Giovanni . .	»	07	»	»	1 31
8	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 756, fraz I, 779 fraz. I, 1260 fraz. K, 424 fraz G, 491 fraz G, 1113 fraz. K, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Erdus Antonio . .	1	30	»	»	36 63
9	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 611, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Piras Agostino . .	»	74	»	»	4 78
10	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1057, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Muria Giovanni Antonio.	»	07	»	»	1 34
11	Id.	Id.	Casa sita in via Meru Bidda, descritta in catasto al n. di mappa 1606, fraz. M, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzeni Francesco	»	»	»	»	4 65
12	Id.	Zeddiani	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 2996 e 3029 fraz. D, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Ari Annu maritata Loche	»	05	»	»	1 88
13	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|9 1931 fraz. D, e 1|9 3829, fraz. F, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Camedda Salvatore.	»	06	40	»	2 86

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
14	Cagliari	Zeddiani	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 2040, 1|3 2323, 1|3 3731 fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ari Luigi	»	02	65	»	1 71
15	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|9 2023 fraz. D, 1|9 3058, fraz. E, 1|9 3829 fraz. F, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Cameddu Sisinnio	»	03	60	»	2 61
16	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|3 2040 e 3028 fraz. D, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Corrias Giuseppe Antonio	»	05	27	»	1 96
17	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|2 4493, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Corrias Maria . .	»	»	90	»	» 73
18	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1493, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cossu Anna Maria .	»	05	80	»	4 80
19	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 53 e 197 fraz. A, 4114 fraz. B, 3788 e 1|4 3923 fraz. F, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Deligia Giovanni	»	91	80	»	55 64
20	Id.	Siapiccia	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1362 fraz. L, 966 fraz. I, e 1553 fraz. L, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Pistis Francesco	3	08	»	»	55 87
21	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1068, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Putzolu Salvatore .	»	07	»	»	1 34
22	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 3 fraz. A, 658 fraz. H, 1028 fraz. I, e 1318 fraz L, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Craba Salvatore	»	80	»	»	10 71
23	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1339, fraz. K, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzeni Francesco . .	»	20	»	»	6 41
24	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 990 e 807 fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pistis Michele . .	1	87	»	»	71 42
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1045 fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Putzolu Domenico .	»	07	»	»	1 34
26	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1072 fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Uras Giuseppe .	»	07	»	»	1 34
27	Id.	Zeddiani	Casa sita in via Cristacco descritta in catasto al num. di mappa 5592, fraz. K, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Piras Giuseppe	»	»	»	»	4 03
28	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|2 2770, fraz. D, 5086, fraz. H, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Piras Giusto	»	13	60	»	3 42

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
29	Cagliari	Zeddiani	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5180, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pischi Lucia. . .	»	45	»	»	3 01
30	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|8 4980, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Fiana Paolino . .	»	15	»	»	3 63
31	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 5591, fraz. K, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Zoccheddu Nicolò. .	»	»	80	»	1 72
32	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 3430, 3574, 3589 fraz. E, 4500, 4865 fraz. G, 5533 fraz. F. e 5114 fraz. H, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Pinna Giuseppe . .	»	72	30	»	46 04
33	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2262 fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pinna Annetta . .	»	23	»	»	6 45
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|4 5418 fraz. Y, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Granu Giovanni Antonio	»	43	22	»	44 80
35	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 595 fraz. B e 5327 fraz. H, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Fiana Giuseppe	»	13	20	»	4 »
36	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 4190, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Putzolu Maria . .	1	20	»	»	12 47
37	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|2 469 fraz. B, 5242, fraz. H, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Piras Giovanni	»	10	»	»	4 04
38	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|3 1586, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pinna Giacinto. . .	»	17	33	»	3 31
39	Id.	Sardara	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3556, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Paseddu Salvatore .	»	05	»	»	7 68
40	Id.	Uta	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3432 fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Fenu Onorato . .	»	51	»	»	35 52
41	Id.	Sardara	Fondo rustico descritto in catasto al nn. di mappa 3768, fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Maudis Luigi .	»	28	»	»	11 24
42	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1923 fraz. Q, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Pianu Francesco. . .	»	07	»	»	6 13
43	Id.	Monserrato	Casa sita in via Palestro descritta in catasto al n. di mappa 2|5 5285 fraz. F, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Picciau Francescanna vedova Fiuti.	»	»	»	»	4 56
			Potrà vendersi al sig. Massidda Antonio.					

N°. d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
44	Cagliari	Quartuccio	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2620, parte fraz. M, pervenuto al Demanio come al n. 1 daUlleri Teresa . .	»	46	50	»	7 84
45	Id.	Sardara	Casa sita in via S. Antonio descritta in catasto al n. di mappa 1/4 14584, sez. D[iii], pervenuta al Demanio come al n. 1 da Cunis Francesco	»	»	»	»	7 77
46	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2/3 9361 fraz. N[iii], pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzeni Francesco . .	»	93	33	»	13 83
47	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 4586, fraz. E[1], pervenuto al Demanio come al n. 1 da Diana Giovanni ed altri.	»	40	»	»	13 89
48	Id.	Uras	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1/2 2171 fraz. O, e 1/3 6773 fraz. F, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Caddeo Giuseppe	1	07	41	»	180 65
49	Id.	Sardara	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1719 parte fraz. M, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Lillini Focco Antonio .	1	40	»	»	25 13
50	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 7672, fraz. G[iii], pervenuto al Demanio come al n. 1 da Floris Anna . .	»	70	»	»	20 95
51	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 6205 parte fraz. D[1], e 6654 fraz. S[1], pervenuti al Demanio come al n. 1 da Fanari Sisinnio	1	34	50	»	40 26
52	Id.	Assemini	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1576, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Manunta Raimondo.	1	09	»	»	93 90
53	Id.	ral agonis	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1137 fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ghironi Salvatore . .	»	60	»	»	45 87
54	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 4548, fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ghironi Francesco .	»	55	»	»	77 94
55	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1/2 2945 fraz. K, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Langa Eugenio ed altri .	»	45	»	»	15 »
56	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2340[1], fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Mainas Francesca, maritata Cadeddu	»	32	»	»	12 97
57	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2209, sez. H, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Marturanu Tomasa .	»	26	»	»	40 77
58	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n di mappa 4368 fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Mattana eredi di Limone.	»	42	»	»	32 71

N° d'ordine	SITUAZIONE — PROVINCIA	SITUAZIONE — COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
59	Cagliari	Maracalagonis	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2605, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Melis Sanna Salvatore .	»	25	»	»	11 42
60	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2742, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Maccioni Barbara. .	»	16	»	»	1 20
61	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa, 2749, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Maccioni Daniela . .	»	12	»	»	9 08
62	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto ai nn. di mappa 3549 e 3550 fraz. L, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Orosio Donna Maria Marchesa di Quirra ed altri	1	10	»	»	12 81
63	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2567, fraz. I, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Pinna Antonio Maria	»	35	»	»	22 75
64	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2186, fraz. H, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Diga Giuseppe. . .	»	26	»	»	10 95
65	Id.	Sardara	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 11603, fraz. R[1], 11960, fraz. S[11] e 13529 fraz. Z[11], pervenuto al Demanio come al n. 1 da Aru Efisio ed altri	1	65	»	»	42 47
66	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto al n. di mappa 1|2 1302, fraz. L, e 1|2 10907 fraz. P[11], pervenuti al Demanio come al n. 1 da Meloni Antonio	1	30	»	»	50 91
67	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 8119, fraz. G[11] e 8102 parte, fraz. G, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Olla Sisinnio	1	38	»	»	43 14
68	Id.	Maracalagonis	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1719, fraz. C, fraz. E, e 722 V[11] fraz. B, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Pau Daniele.	»	09	»	»	15 58
69	Id.	Sardara	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1|5 6238 fraz. P[1] 1|8 6175 fraz. O[1], e 1|3 6206 fraz. P[1], pervenuti al Demanio come al n. 1 da Cherchi Pietro	1	01	»	»	9 89
70	Id.	Pirri	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 248, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Piludu Rita . .	»	06	70	»	3 92
71	Id.	Sardara	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 7638 e 7639 fraz. C[11], pervenuti al Demanio come al n. 1 da Fosci Antonio	»	80	»	»	10 42
72	Id.	Zerfaliù	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 324, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Carla Giuseppe . .	»	25	»	»	28 78
73	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|3 228 fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cannea Caterina . .	»	06	67	»	6 14

N° d'ordine	SITUAZIONE — PROVINCIA	SITUAZIONE — COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
74	Cagliari	Zerfaliù	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[6 228 fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Craba Concu Maria .	»	03	33	»	3 58
75	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 285, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Dopi Anna Maria. .	»	12	»	»	2 66
76	Id.	S. Nicc. Arcidano	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[2 1016 fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Ardu Zoddi Luigi. .	»	52	»	»	3 56
77	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2134, fraz. K, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Atzei Giuseppe e Raimondo	»	80	»	»	12 73
78	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 3[4 1288 fraz. D, e n. 2007 fraz. K, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Atzei Luigi	»	90	»	»	7 81
79	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[10 1544, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Lampis Barbara . .	»	04	»	»	1 42
80	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2[14 297 fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Leo Giuseppa Rosa .	»	17	14	»	7 25
81	Id.	Id.	Casa descritta in catasto al n di mappa 2710 fraz. Q, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Marongiù Sisinnio. . . .	»	01	30	»	2 18
82	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. mappa 3084 fraz. C, sorto dal n. 392 fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Murgia Scanu Antonio	»	65	»	»	4 08
83	Id.	Id.	Casa sita in via Argiolas, descritta in catasto al n. di mappa 2767 fraz. Q, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Concu Anna Rosa	»	»	»	»	3 78
84	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1302 fraz. D, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Concu Frau . .	»	15	80	»	3 60
85	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[2 640, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Fadda Sixi Raimondo.	»	4	50	»	45 57
86	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1368 fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Fanari Ignazio . . .	»	60	»	»	2 85
87	Caserta	S. Marcellino	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 657 sez. C, (già all'art. 428) aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale civile di S. Maria Capua Vetere in data 4 aprile 1885, in danno di Giovanni, Giuseppe e Maddalena Della Corte, per debiti verso lo Stato	1	68	»	»	3000 »
88	Cosenza	Malvito	Fondo rustico sito in contrada Bojano descritto in catasto all'art. 460 sez. F, nn. 588, 589, 568 a 571, 587, 572 a 574, 585, 586, 580 a 584, 578 e 579, pervenuto al Demanio come al n. 1, da Vetere Gaetano	2	69	»	»	300 »
89	Id.	Id.	Fondo rustico sito in contrada Fasolicchio, descritto in catasto all'art 527 sez. C, n. 133, 133 *bis*, 99, 98, 96, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Vetera Gaetano	1	34	05	»	200 »

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
90	Cosenza	Rossano	Casa sita in via S. Cosmo descritta in catasto al numero di mappa 6012, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Guzzolino Giuseppe	»	»	»	»	10 31
91	Id.	Acri	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1862 sez. D, n. 137 e 138, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Sinurra Angelo . .	»	25	»	»	23 92
92	Id.	Rossano	Casa sita in contrada Mazziotti, descritta in catasto al numero di mappa 1425 sub. 1, pervenuta al Demanio come al n. 1 dalla parrocchia di S. Niccola	»	»	»	»	8 74
93	Ferrara	Pieve di Cento	Casa sita in via Santa Trinità al civico n. 11, descritta in catasto al numero di mappa 263, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Govoni Marino	»	»	»	»	250 »
94	Id.	Comacchio	Casa sita in via Agatopisto al civico n. 29, descritta in catasto al numero di mappa 2336, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Cavalieri Giuseppe	»	»	»	»	100 »
95	Id.	Id.	Casa sita al vicolo San Giorgio civico n. 12, descritta in catasto al numero di mappa 1521, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Carli Antonio ed altri	»	»	»	»	40 »
96	Girgenti	Girgenti	Fondo urbano sito in via Bruscati al civico n. 24, descritto in catasto all'art. 109, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Castagna Domenico	»	»	»	»	124 34
97	Id.	Id.	Casa sita nella borgata di Monteaperto al vicolo Salvo, civico n. 28, descritto in catasto all'art. 3469[220, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Parisi Margherita	»	»	»	»	85 11
98	Grosseto	Roccalbegna	Casa sita in contrada Casa Galli, descritta in catasto alla sez. E, particella n. 1127, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Bettini Domenico . . . . Potrà vendersi al sig. Zambernardi Giuseppe.	»	»	»	»	10 »
99	Lecce	Melpignano	Terreno chiamato Giardino Forgiari, descritto in catasto all'art. 367 sez. F, n. 13, pervenuto al Demanio come al n. 1, dall'ex Barone di Mespignano . . . . Potrà vendersi al sig. Diego Villani e Di Midri Michele.	1	88	97	»	47 59
100	Palermo	Monreale	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1141 sez. R, n. 246 e 247, pervenuto al Demanio come al n. 1 dagli eredi di Campanella Giorgio	»	55	88	»	48 53
101	Perugia	Rieti	Casa sita nella borgata di Castel S. Benedetto, alla via del Borgo, civico n. 29, descritta in catasto ai numeri di mappa 40 e 42 parte, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Figorilli Domenico Potrà vendersi al sig. Filippo Desantis per prezzo inferiore a quello di tabella, trattandosi di stabile che durante le pratiche di vendita andò deperendo ed ora è ridotto a sole macerie valutate L. 15 compresa l'area.	»	»	»	»	42 59
102	Roma	Norma	Casa sita in piazza di Pietro, descritta in catasto al numero di mappa 1[2 246 sub. 2, sez. 1, pervenuta al Demanio come al n. 1 da Zaralli Lucia	»	»	»	»	30 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
103	Roma	Norma	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1989 sez. 1, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Zaralli Lucia . .	»	05	»	»	25 »
104	Id.	Sermoneta	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 789 sez. 2, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Mancini Ascenza (ora Alviani Brigida e Maria)	»	56	»	»	45 »
105	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 694 sez. 2, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Mastranni Silvestro .	»	18	30	»	25 »
106	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 339 sez 2, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Coluzzi Francesco .	»	52	»	»	45 »
107	Udine	Tolmezzo	Ritagli pervenuti al patrimonio dello Stato per effetto della sistemazione della strada Nazionale n. 1, dai Piani di Portis al Monte Mensurino, descritti in catasto ai numeri di mappa di Tolmezzo 29 per il fondo ortivo colla rendita di L. 0,48 e del fondo urbano, distinto al n. 135 colla rendita di L. 11,83 . . . . Potranno vendersi al sig. Gerolamo Schiavi.	»	1	80	»	400 »
			Totale L. . . .	. . .	. . .			6658 98

Roma, addì 19 maggio 1889.

Visto: *d'ordine di S. M. il Re, il Ministro delle Finanze*
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero **MMMCCCCX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Commissione amministrativa del Monte di Pietà e della Cassa di risparmio di Spezia prese nelle adunanze 17 settembre e 21 novembre 1888, 16 maggio e 6 giugno 1889 intorno alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio di quella città;

Veduto l'art. 31 della legge 15 luglio 1888, N. 5546 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Spezia, composto di 68 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del R. decreto del giorno 11 dicembre 1887, N. 5138 (Serie 3ª);

Veduta la deliberazione del 20 novembre ultimo, della Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'eseguimento del suddetto R. decreto e per l'esercizio delle funzioni della Consulta Araldica e della Giunta permanente, sarà osservato il regolamento qui unito, diviso in settantuno articoli, proposto dalla Consulta medesima, e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1888.

UMBERTO.

F. Crispi.

REGOLAMENTO *per la Consulta Araldica.*

§. I. Formazione della Consulta.

Art. 1.

La Consulta Araldica, secondo il disposto del R. decreto 11 dicembre 1887, N. 5128, Serie 3ª, è costituita da un presidente e da dodici consultori, ed è assistito da un commissario del Re, da un cancelliere, e da un numero illimitato di corrispondenti.

Art. 2.

La Consulta elegge nel proprio seno una Giunta permanente composta di cinque consultori.

Art. 3.

Le istanze ed i provvedimenti araldici sono presentati all'esame della Giunta permanente insieme col parere del commissario del Re.

Art. 4.

Quando il voto della Giunta sia conforme al parere del R. commissario, l'affare sarà, senz'altro, rimesso al Ministero per le ulteriori disposizioni governative.

Art. 5.

Invece l'affare sarà rinviato all'esame della Consulta:

a) quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del R. commissario;

b) quando il R. commissario invochi direttamente tale esame;

c) quando si trattino quistioni notevoli di massima;

d) quando siavi appello del comparente dalla Giunta alla Consulta.

§ II. — Adunanze della Consulta e della Giunta.

Art. 6.

Le sessioni ordinarie della Consulta si terranno nei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno, e quelle straordinarie quando ne occorrerà il bisogno.

Il ministro dell'interno, presidente della Consulta, la convoca in adunanza con inviti contenenti l'elenco degli affari da trattarsi, spediti almeno otto giorni prima della radunanza.

Art. 7.

La Giunta è convocata in adunanza dal membro più anziano di nomina, con inviti contenenti l'elenco degli affari da trattarsi, spediti almeno il giorno precedente alla adunanza.

Art. 8.

Il R. commissariato dovrà essere presente alle adunanze della Consulta e potrà intervenire a quelle della Giunta. In caso di impedimento è autorizzato ad inviare le sue conclusioni per iscritto.

Art. 9.

Il R. commissario nelle adunanze sia della Consulta, sia della Giunta, avrà voto consultivo.

Art. 10.

Le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti sarà preponderante quello del presidente. A richiesta di due consultori le votazioni potranno essere segreto. In questo caso occorrerà la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 11.

Per la validità delle deliberazioni occorre che, nella Consulta, intervengano almeno sei membri, con voto deliberativo, e tre nella Giunta.

Art. 12.

L'atto verbale della tornata ultima sarà letto ed approvato in principio di ogni adunanza.

Art. 13.

Gli atti verbali delle radunanze della Consulta e della Giunta saranno trascritti in due registri distinti.

Art. 14.

Gli affari da trattarsi dalla Consulta saranno dal presidente distribuiti ai consultori perchè ne facciano relazione scritta od orale. Negli atti verbali delle tornate si terrà conto preciso delle conclusioni dei singoli relatori e dei pareri, osservazioni e repliche del R. commissario.

Art. 15.

Il cancelliere della Consulta Araldica:

Sottoscrive e spedisce gli inviti di convocazione sia della Consulta, sia della Giunta;

Compila e sottoscrive gli atti verbali delle radunanze della Consulta e della Giunta, curandone la trascrizione in due distinti registri;

Rimette al Ministero dell'interno le deliberazioni della Consulta e della Giunta e consegna alla Consulta gli affari che le debbono essere sottoposti a norma dell'art. 5;

Attesta, nelle Rea'i lettere patenti e nei decreti ministeriali, l'esecuzione delle trascrizioni volute dal regolamento;

Autentica le copie dei documenti e le attestazioni derivate dagli atti d'ufficio.

§ III. — Attribuzioni della Consulta.

Art. 16.

La Consulta prende atto della concessione di nuovi titoli di nobiltà fatta dal Re, in virtù dell'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 17.

La Consulta o la Giunta sono chiamate a dar parere sopra i seguenti oggetti:

a) Conferma, rinnovazione o *riconoscimento* di titoli nobiliari, di predicati o di stemmi gentilizi, locali o di Enti morali; o per le concessioni del titolo di città;

b) Verifica di alberi, di fili e di quadri genealogici, la cui esattezza sarà autenticata dal R Commissario, col visto del presidente della Consulta;

c) Iscrizione d'ufficio, nei registri mobiliari, delle persone e famiglie, degli stemmi civici, locali o di Enti morali.

Art. 18.

Per le iscrizioni d'ufficio, di cui al paragrafo *c* dell'articolo precedente, si compilerà un regolamento apposito.

Art. 19.

E' *concessione* l'atto col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo.

Art. 20.

E' *conferma* l'atto col quale è autorizzato l'uso nel Regno d'un titolo, predicato o stemma nobilare, conceduti da potenza estera ed amica.

Art. 21.

E' *rinnovazione* l'atto col quale si fa rivivere un titolo, predicato, o stemma, già esistiti in una famiglia, ed estinti, a favore di qualche persona della stessa agnazione o discendenza.

Art. 22.

E' *riconoscimento* l'atto col quale è dichiarato legale un titolo o predicato, posseduto e portato pubblicamente e pacificamente per quattro generazioni successive, senza che possa giustificarsene, con apposito documento, la concessione originaria; sempre quando però non risulti che l'uso sia proceduto da una usurpazione.

Art. 23.

I provvedimenti per *concessione, conferma, rinnovazione* e *riconoscimento*, contemplati negli articoli 19, 20, 21 e 22 sono proposti al Re dal Ministro dell'interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel R. Archivio di Stato di Roma e conservati nell'Archivio del Ministero dell'interno.

Art. 24.

Alla persona a cui favore emana uno di questi atti sovrani, sarà spedito un diploma, in forma di Regia lettera patente, sottoscritto dal Re e controssegnato dal Ministro dell'interno.

Art. 25.

E' pure riconoscimento l'attestato della Consulta, visto e spedito dal Ministero dell'interno sotto forma di decreto ministeriale, col quale si riconosce che una persona o per successione diretta, o per antichissimo, pubblico e pacifico possesso, ha diritto ad usare un titolo, predicato o stemma.

Art. 26.

Gli atti di *conferma* contemplati nell'art. 20, quando la concessione estera non sia stato oggetto di previo accordo, non si proporranno che in favore di persone benemerite.

Art. 27.

La Consulta e la Giunta potranno, sia per propria iniziativa, sia sopra istanza del commissario del Re, chiamare l'attenzione del Ministero sui provvedimenti che si credessero opportuni in materie di competenza araldica.

Art. 28.

In tutti i provvedimenti nobiliari, sia per decreto Reale, sia per decreto ministeriale, si unirà sempre la concessione od il riconoscimento dello stemma gentilizio.

Art. 29.

Gli stemmi da unirsi ai decreti nobiliari saranno visti dal R. commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 30.

Le forme ed ornamentazioni degli stemmi faranno oggetto di un regolamento speciale e frattanto saranno osservate le disposizioni prese dalla Consulta con deliberazione 4 maggio 1870.

§ IV. — **Titoli nobiliari.**

Art. 31.

I titoli ammessibili, per le concessioni nuove, sono quelli di principe, duca, marchese, conte, barone e nobile e la loro trasmessibilità, in massima, sarà quella primogeniale e maschile.

Art. 32.

Non si concederanno più predicati di comuni e di antichi feudi, se non a coloro che potranno aspirarvi a titolo di successione o di rinnovazione.

Art. 33.

Nei riconoscimenti saranno ammessibili anche titoli nobiliari diversi da quelli indicati nell'art. 31, quando siano giustificati dagli atti di concessione o di investitura, e si rispetteranno le antiche condizioni di trasmessibilità.

Art. 34.

Il titolo di *patrizio* è ammesso per le famiglie che furono iscritte nei registri di comuni che godevano di una vera nobiltà civica e decurionale.

Art. 35.

Non si faranno più concessioni di patriziati o nobiltà municipali, nè si inscriveranno nuove persone negli antichi registri di queste nobiltà.

Art. 36.

Il titolo di *nobile* è attribuito agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll'aggiunta del titolo e del predicato del primogenito preceduto dal segnacaso *dei*.

Art. 37.

Il titolo di *nobile*, oltre a quelli che vi hanno uno speciale diritto, è pure attribuito a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale.

Art. 38.

Il titolo di città può essere concesso ai comuni insigni per ricordi storici, con una popolazione non minore di seimila abitanti; e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo alla istruzione ed alla beneficenza.

§ V. — **Documentazione delle domande.**

Art. 39.

Qualunque istanza di natura araldica dovrà essere indirizzata al Ministero dell'interno e scritta su fogli col bollo legale.

Essa conterrà l'indicazione precisa del nome, cognome, titoli, qualità, paternità e domicilio del richiedente; lo scopo della domanda; le ragioni sopra le quali è fondata; la dichiarazione che il comparente è pronto a soddisfare alle tasse e diritti prescritti e l'anticipazione richiesta dalla tabella unita al Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5138 (Serie 3ª).

Art. 40.

A corredo delle istanze per conferma, rinnovazione o riconoscimento di titoli o predicati nobiliari si dovranno presentare le prove legali della esistenza dei titoli o predicati, e quelle dell'attacco genealogico fra il chiedente ed il concessionario od ultimo investito, in linea e grado successibile ai titoli e predicati ai quali aspira.

Si uniranno pure le prove di concessione o di possesso dello stemma gentilizio.

Art. 41.

Per le prove genealogiche si produrranno:

a) l'albero genealogico dimostrativo, almeno per le generazioni comprese nella dimostrazione. Quest'albero sarà esteso sopra carta col bollo legale;

b) le fedi autentiche, e col bollo legale, di nascita, matrimonio e morte, grado per grado, per gli individui compresi nella dimostrazione della trasmessibilità del titolo.

Art. 42.

Le prove per la ricognizione dello stemma gentilizio si faranno: o mediante la produzione dell'atto di concessione, o mediante la dimostrazione di un legale possesso.

Art. 43.

Per le famiglie già nobili la prova di un possesso pubblico e pacifico dello stemma sarà sufficiente quando sia estesa ad un periodo trentennario.

Art. 44.

Per le altre famiglie occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico almeno sessantennario; unita ad una distinta civiltà.

Art. 45.

Nei riconoscimenti di stemmi per possesso, si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, armi gentilizie già legittimamente possedute da altre famiglie.

Art. 46.

La semplice prova di possesso non è sufficiente per legalizzare l'uso di capi, di figure, di cimieri o di altri segni di concessioni speciali; ma, per giustificarli, converrà presentare il diploma di concessione, o provarne il possesso antichissimo ed appoggiato a documenti o monumenti di storica importanza.

Art. 47.

Le domande per concessioni o per riconoscimenti di stemmi saranno sempre accompagnate dalle figure dei medesimi.

Art. 48.

Per gli stemmi nuovi si asseconderanno, possibilmente, i desiderii dei chiedenti, ma si comporranno in modo che, per qualche pezza od ornamentazione, apparisca il motivo della concessione.

Art. 49.

In mancanza di prove dirette saranno ammesse altre prove equipollenti ma legali.

Saranno pure ammesse le prove con atti giudiziali di notorietà, ma soltanto per accertare fatti che non eccedano la memoria dell'uomo.

Art. 50.

Le genealogie già legalmente approvate da tribunali, da Commissioni Araldiche o da Grandi Magisteri di ordini cavallereschi che richiedevano le prove di nobiltà, saranno ammesse senza documentazione.

Art. 51.

I documenti da prodursi dovranno essere o in originale, od in copia legalmente autenticata.

Art. 52.

Quando un documento deve provare il possesso di un titolo nobiliare, o precisare la condizione giuridica del chiedente, dovrà prodursi per intero e non per estratto.

Art. 53.

Le copie di copie, ancorchè autentiche, non saranno accettate a meno si tratti di copie molto antiche, non sospette, e la cui autenticità sia da buoni indizi corroborata.

Art. 54.

A richiesta del R. commissario si dovranno presentare tradotti autenticamente in italiano, latino o francese i documenti che fossero scritti in diverse lingue; e così pure presentare trascritti quegli atti antichi che abbisognassero dell'opera di un paleografo.

Art. 55.

I documenti uniti alle domande saranno numerati progressivamente e descritti in un doppio elenco, sopra carta libera. Uno di questi elenchi verrà riconsegnato al comparente, per giustificare il fatto deposito, dall'autorità che lo riceve.

§ VI. — **Spedizione degli affari.**

Art. 56.

Le istanze regolarmente presentate al Ministero dell'interno, saranno, sollecitamente, trasmesse al commissario del Re.

Art 57.

Il commissario del Re esaminerà l'istanza ed i documenti e, per mezzo del Ministero dell'interno, richiederà quelle maggiori prove od informazioni che reputerà necessarie; poscia restituirà al Ministero tutte le carte ricevute, accompagnandole col proprio parere scritto.

Art. 58.

Queste carte, accompagnate dal parere del R. commissario, saranno rimesse alla Giunta permanente la quale le esaminerà, a mente degli articoli 3, 4 e 5 trasmettendole, secondo i casi, od al Ministero od alla Consulta per ulteriori deliberazioni.

Art. 59.

Se le istanze possono involgere interessi di terzi, sulla proposta del Regio commissario, il Ministero inviterà i richiedenti a far pubblicare a loro spese e diligenza, un sunto dell'istanza sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sui fogli degli annunzi giudiziali delle provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, siano originari o residenti; e ciò per due volte consecutive, a un mese di distanza l'una dall'altra.

Tutti quelli che pretenderanno avere giusta ragione d'opporsi alla domanda, dovranno notificare, con ricorso su carta bollata indirizzato al Ministero dell'interno, i motivi d'opposizione e quindi si procederà in conformità del disposto dall'art. 14 del R. decreto 11 dicembre 1887, N. 5138, Serie 3ª.

§ VII. — **Registri nobiliari.**

Art. 60.

I registri nobiliari indicati dall'art. 12 del R. decreto 11 dicembre 1887, N. 5138, Serie 3ª, ed i loro indici alfabetici di cognomi e di predicati saranno tenuti e custoditi presso il Ministero dell'interno.

Art 61.

Sarà, al finire di ogni anno, trasmessa una copia autentica dei registri preindicati al R. Archivio di Stato di Roma affinchè vi sia custodita. Ma la Direzione di quel R. Archivio non potrà dare a chicchessia comunicazione, copia, estratto o dichiarazione del contenuto.

Art. 62.

La Consulta potrà pubblicare elenchi desunti da questi registri.

§ VIII. — **Ufficio Araldico ed Archivio.**

Art. 63.

La corrispondenza ufficiale per gli affari deferiti alla Consulta Araldica ed alla Giunta permanente e le relazioni col pubblico avranno sempre luogo per mezzo del Ministero dell'interno, salvo il disposto dell'art. 8 del Regio decreto del dì 11 dicembre 1887, N. 5138, Serie 3ª, per la facoltà attribuita al presidente della Consulta, ai consultori ed al R. commissario di potersi mettere in relazione diretta coi corrispondenti.

Art. 64.

Spetterà pure al Ministero dell'interno la compilazione di tutti gli atti esecutivi dei provvedimenti accennati nell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 65.

Le carte relative agli affari araldici saranno conservate nell'Archivio del Ministero dell'interno.

Per ogni istanza sarà tenuto un fascicolo separato, purchè più istanze non si riferiscano ad una persona o ad una famiglia sola.

Art. 66.

Si riterranno in Archivio tutti quei documenti che furono uniti alle domande e che ebbero una influenza diretta sulle prese deliberazioni.

Quando i ricorrenti volessero ritirare i documenti originali, lo potranno purchè prima presentino una copia dei medesimi da autenticare, o se ne eseguisca dal Ministero, ed a spese del ricorrente, una copia perfettamente conforme.

Art. 67.

Dei documenti conservati nell'Archivio Araldico non si darà comunicazione a chicchessia fuorchè ai membri della Consulta ed al Regio commissario e non si rilasceranno copie ed estratti se non dietro parere del Regio commissario e facoltà datane dal ministro dell'interno.

§ IX. — **Tasse e contabilità.**

Art. 68.

Nessuna Regia lettera patente sarà sottoposta alla firma del Re se non risulta del pagamento di tutte le tasse dovute.

Art. 69.

La riscossione dei diritti di cancelleria è affidata al cassiere del Ministero dell'interno il quale, per ciascuna riscossione, riceverà analogo invito dal Ministero.

Art. 70.

In ciascun anno il Ministero dell'interno farà una relazione alla Consulta sull'esercizio finanziario dell'annata precedente, presentando alla medesima i conti coi loro documenti giustificativi.

Art. 71.

La Consulta li esaminerà ed, ove li riconosca regolari, li approverà trasmettendoli al Ministero dell'interno, insieme col bilancio di previsione per l'esercizio susseguente.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'interno: CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del R. decreto 11 dicembre 1887, N. 5138 (Serie 3ª);

Vista la deliberazione del 3 corrente mese della Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le iscrizioni d'ufficio nei registri della Consulta Araldica sarà osservato il regolamento qui unito, diviso in 21 articolo e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che curerà la esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 15 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

REGOLAMENTO *per le iscrizioni d'Ufficio nei registri della Consulta Araldica.*

Art. 1.

La Consulta Araldica procederà, gradatamente, alla registrazione generale delle famiglie che sono in legittimo ed attuale possesso di titoli nobiliari.

Art. 2.

Come preparazione dell'*elenco generale* di queste famiglie verranno formati *elenchi parziali*, distinti in speciali e regionali.

Art. 3.

Negli *elenchi speciali* si registreranno:

a) le famiglie italiane che, dopo la formazione del Regno d'Italia, ottennero decreti Reali di concessione, rinnovazione e riconoscimento di titoli nobiliari;

b) le famiglie italiane che sono in legittimo possesso di titoli nobiliari stranieri, debitamente confermati o riconosciuti;

c) le famiglie straniere che sono in legittimo possesso di titoli nobiliari italiani debitamente concessi, rinnovati o riconosciuti.

Art. 4.

Negli *elenchi regionali* s'inscriveranno le famiglie italiane che sono nell'attuale legittimo possesso di titoli nobiliari già registrati in analoghi elenchi, o libri d'oro, dei cessati Governi italiani, o che ottennero dai medesimi infeudazioni, investiture, concessioni, rinnovazioni, o riconoscimenti di titoli nobiliari, o che furono regolarmente ascritte ai registri di Comuni che godevano di una vera nobiltà civica o decurionale.

Art. 5.

Si formerà un elenco per ciascuna delle seguenti regioni storiche:

a) Piemonte, colle famiglie savoiarde e nizzarde che optarono per la nazionalità italiana;

b) Liguria;

c) Lombardia;

d) Venezia;

e) Parma;

f) Modena;

g) Toscana, con Lucca e Massa;

h) Provincie romane;

i) Provincie napolitane;

l) Sicilia;

m) Sardegna.

Art. 6.

In questi *elenchi* si noteranno: i cognomi delle famiglie, il paese di origine, quello di abituale dimora, i titoli nobiliari e le condizioni della loro trasmessibilità.

Per le famiglie già inscritte negli attuali registri della Consulta Araldica, oltre al cognome, si noteranno pure i nomi dei componenti le famiglie con quelli del padre e dell'avo.

Art. 7.

In via transitoria, e durante il periodo del deposito degli elenchi presso le prefetture, come nell'art. 12, si accetteranno le inscrizioni nei medesimi dei nomi degli individui componenti le famiglie non ancora registrate dalla Consulta Araldica; quando dagli interessati si dia una prova sommaria e documentata di essere capi o membri di tale famiglie e si paghino i diritti di cancelleria segnati nella tabella unita al presente regolamento.

Art. 8.

Gli elenchi speciali indicati nell'art. 3 saranno preparati dal commissario del Re presso la Consulta Araldica, discussi dalla Consulta stessa e presentati al presidente del Consiglio dei ministri per la loro definitiva approvazione e pubblicazione.

Art. 9.

Per la formazione degli elenchi regionali il presidente del Consiglio dei ministri, udita la Consulta Araldica, nominerà Commissioni locali composte di membri della Consulta stessa; di funzionari dell'ordine giudiziario, di ufficiali degli archivi di Stato, di studiosi di storia e legislazione nobiliare, di rappresentanti del patriziato locale.

Queste Commissioni si raduneranno presso le prefetture o presso gli archivi di Stato e potranno valersi, d'intelligenza colla presidenza del Consiglio dei ministri, dell'aiuto di pubblici ufficiali. L'opera dei componenti la Commissione sarà gratuita. Nelle Commissioni nelle quali farà parte un consultore della Consulta Araldica questi ne assumerà la presidenza.

Art. 10.

Le Commissioni locali concerteranno col Commissario del Re presso la Consulta Araldica le regole di massima per le inscrizioni regionali; tenendo conto delle antiche legislazioni, giurisprudenze e tradizioni in relazioni alle leggi vigenti e, dopo discusse queste regole dalla Consulta Araldica ed approvate dal presidente del Consiglio dei ministri, formeranno gli elenchi delle loro regioni secondo il disposto degli articoli 4 e 5

Art. 11.

Gli elenchi formati come nell'art. 10 saranno presentati al presidente del Consiglio dei ministri che, udito il Commissario del Re, li farà depositare presso le prefetture dei capiluoghi delle antiche regioni.

Art. 12.

I prefetti informeranno ne' modi soliti le famiglie interessate che possono, per lo spazio di sei mesi, esaminare questi elenchi, e proporre varianti o correzioni od aggiunte di nomi come è stabilito dall'art 7; con domanda da presentarsi alla locale prefettura.

Art. 13.

Gli elenchi colle rispettive osservazioni e domande saranno esaminati dal Commissario del Re, che ne riferirà alla Consulta Araldica per la definitiva sanzione del presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

Gli elenchi speciali e regionali così approvati saranno stampati, diramati alle Autorità governative, fatti di pubblica ragione e serviranno di norma alle Autorità, agli ufficiali di stato civile ed ai notai per la esecuzione dell'art. 18 del Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5138, (Serie 3ª) sulla Consulta Araldica, e degli art. 54 e 125 del Regio decreto 15 novembre 1865, N. 2602, sopra lo stato civile, e dell'art. 43 § 3 del Regio decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª), sul notariato

Art. 15.

Quando occorra si pubblicheranno per cura della Consulta Araldica, *supplementi* agli elenchi suddetti fino a che non si decida di riunirli in un *elenco generale* di tutte le famiglie che sono nell'attuale legittimo possesso di titoli nobiliari.

Art. 16.

La omissione di una famiglia in questi elenchi non importa prescrizione o perdita dei propri diritti che si potranno sempre far valere secondo le norme prescritte dal Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5138 (Serie 3ª).

Art. 17.

Quando una famiglia sia in possesso di vari titoli nobiliari, originariamente provenienti da regioni diverse, sarà inscritta nella regione di sua origine, o di sua abituale dimora, con opportuni rimandi agli elenchi di altre regioni.

Art. 18.

Quando una famiglia italiana possegga titoli nobiliari italiani e stranieri, per i primi sarà inscritta secondo il disposto dell'art. 17, e per i secondi nell'elenco speciale *b*) portato dall'art. 3, con opportuni rimandi in ambedue gli elenchi.

Art. 19.

Così pure quando una famiglia italiana possegga titoli nobiliari antichi e nuovi, per i primi sarà inscritta nell'elenco regionale indicato dall'art. 17, per i secondi nell'elenco speciale *a*) di cui all'art. 3, con opportuni rimandi in ambedue gli elenchi.

Art. 20.

Per i titoli nobiliari provenienti da altre famiglie, il cui passaggio non sia stato ancora legittimamente assentito o riconosciuto, occorrerà che se ne ottenga la ricognizione regolare secondo il prescritto dal Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5138 (Serie 3ª).

Art. 21.

La inserzione delle famiglie e dei loro individui, in questi elenchi speciali o regionali, e nell'elenco generale di cui all'art. 12, non dà diritto a pretendere un decreto ministeriale di riconoscimento, a mente dell'art. 25 del vigente regolamento araldico; ma, per ottenerlo, occorrerà completare le prove prescritte dal Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5138 (Serie 3ª) e dal relativo regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
CRISPI.

TABELLA DEI DIRITTI DA PAGARSI
per ottenere variazioni agli elenchi regionali

1. Per ogni domanda di variazioni nei nomi delle famiglie o nei titoli . . . . L. 10
2. Per ogni domanda di inscrizione di individui . . . . » 10
3. Per ogni individuo da inscriversi. . . . . » 1

Le domande saranno stese su carta da bollo di cent. 50, presentate alle singole prefetture, ed accompagnate col deposito di L. 5, per anticipazione dei suddetti diritti. Nei casi di provvedimento negativo, o di ritiro della domanda, il deposito non sarà restituito.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arienzo, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Aurelio Casale è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento di detto Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 20 corrente, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato, nelle seguenti stazioni ferroviarie:

Pontremoli ed Aulla, in provincia di Massa; Borgo S. Dalmazzo, in provincia di Cuneo; Borgosesia, Piedimulera e Premosello, in provincia di Novara; Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli; Ferentino, in provincia di Roma.

Roma, 20 luglio 1889.

MINISTERO DEL TESORO — *Errata-corrige.*

Nel riassunto del conto del Tesoro al 30 giugno 1889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1889, N. 172, a pagina 2436 prima colonna « Incassi », al ramo Poste, anzichè L. 44,507,000,08, si deve leggere L. 44,507,600,08, ed a pagina 2437 al principio della prima colonna « Pagamenti », si deve leggere: « Ministero del Tesoro », compresa la somma di L. 4,782,629, in luogo di L. 4,532,492,50.

CONCORSI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per titoli al posto di professore di disegno ornamentale, di plastica e di disegno applicato alle industrie nella Scuola d'arte applicata alle industrie in Macerata, con lo stipendio annuo di L. 2400.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere inviate al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Divisione industria, commercio e credito) in carta da bollo da lira 1, non più tardi del 30 agosto prossimo.

I concorrenti devono unire alla domanda i documenti che comprovino la loro capacità ed attitudine all'insegnamento cui aspirano, una narrazione degli studi da essi fatti, ed inviare in pari tempo saggi di disegno e di plastica, schizzi o fotografie tratte da rilievi da essi eseguiti, che valgano a mostrare la loro abilità nell'ornamentazione applicata alle industrie artistiche, nella modellazione e nella conoscenza dei vari stili ornamentali.

I concorrenti devono inoltre presentare i seguenti documenti:

1° Fede di nascita;
2° Certificato di penalità di data recente;
3° Attestato medico di sana costituzione fisica.

La persona che sarà prescelta avrà anche l'incarico di coadiuvare il Consiglio direttivo nella direzione della Scuola, senza aumento di retribuzione.

Roma, 18 luglio 1889.

Il Direttore
della Divisione industria, commercio e credito
A. MONZILLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 22 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760, 1
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 36
Vento a mezzodì . . . . . calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 32°, 1, minimo = 18°, 6,

22 luglio 1889.

Europa depressione intorno Norvegia meridionale; pressione alquanto elevata intorno Golfo Guascogna Skudesnaes 749; Corogna 765.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; venti freschi abbastanza forti quarto quadrante; temperatura alquanto aumentata Nord, discesa Sud Stamane cielo nuvoloso Liguria, Toscana, sereno altrove; maestro penisola salentina. Barometro 759 Sud Adriatico; 760 Valle Padana; 761 Tirreno. Mare mosso Canale Otranto.

Probabilità: venti deboli freschi intorno ponente; qualche leggero temporale specialmente Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 22. — Si telegrafa dal Cairo che il Governo francese, rispondendo alla domanda di Riaz pascià, ricusò definitivamente di aderire alla conversione del debito egiziano perchè la situazione politica dell'Egitto resta identica.

MADRID, 22. — La regina-reggente ricevette ieri, in occasione del suo anniversario, numerosi telegrammi di felicitazione dai sovrani di Europa.

I ministri smentiscono le voci di crisi o di modificazione ministeriale.

Tutti i ministri furono invitati ad introdurre economie nei rispettivi bilanci.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			94 55	per f. corr.
» 2ª »	—	—	—	94 50	94 50			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—	98 25	98 25			— —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			470 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	467	467—			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			481 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			711 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			599 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			2000 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			[illegible] —4	
» » Generale	»	500	250		— —			613 —5	
» » di Roma	»	500	250		— —	758		— —6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			298 —7	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			515 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			500 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			723 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1320 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1190 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1655 —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			326 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —			707 11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			283 »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			246 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			160 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			410 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno!

20 luglio 1889.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 358
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 188
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . » 62 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 10
	Parigi	Chèques	»	»	100 90
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 21
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div. L. 15. — 14 Ex coup. L. 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*